

Circolare di aggiornamento

N° 30/2024

24 luglio 2024

Certificazione delle attività R&S&I opponibile alla Agenzia delle Entrate dopo i controlli del MIMIT – Linee Guida

ATTENZIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI E FRUIBILI

Con la pubblicazione in questi giorni delle **Linee guida** integrative per la corretta applicazione dei crediti d'imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio relativamente alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell'art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, mancherebbe ancora all'appello il decreto direttoriale sullo **scambio di informazioni** tra il MIMIT e l'Agenzia delle Entrate, previsto dall'art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull'attività di certificazione, tanto è verso che il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il **via libera** al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti **vincolanti** nei confronti della Agenzia Delle Entrate in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell'ammissibilità ai relativi crediti d'imposta (previsti sia dall'art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 che dall'art. 3 del DL 145/2013).

Significa quindi che la suddetta certificazione può riguardare tutte le annualità del credito di imposta relativo dal 2015 al 2023.

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la **qualificazione** delle attività R&S&I una volta "certificate", ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall'impresa.

Infatti, come espressamente previsto dall'art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difforni da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati **nulli**.

Rimane inteso che la certificazione vincola l'Agenzia delle Entrate **solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I**, mentre restano fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria su **profili diversi**, come l'individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all'agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un'apposita **richiesta** al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall'art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il **certificatore**, selezionato tra i soggetti iscritti nell'apposito Albo, nonché comunicare l'accettazione dell'incarico. L'impresa richiedente deve inoltre versare **252 euro**, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

MOLTO IMPORTANTE:

In base a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le **informazioni** e gli elementi indicati dall'art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l'attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i **modelli di certificazione**, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica predisposta dal MIMIT stesso.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, **entro 15 giorni** dalla data in cui è rilasciata all'impresa.

È opportuno che l'impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l'espletamento dei **controlli** da parte del MIMIT, da cui dipende l'efficacia della certificazione (cfr. art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l'invio di **documentazione integrativa**, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell'iter può richiedere altri **90 giorni**, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell'eventuale esito negativo da parte del Ministero (cfr. art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).

Come si può facilmente notare, l'iter formale è alquanto complesso, ma si consiglia vivamente le aziende clienti di consultare le società che le hanno assistite nel tempo per la fruizione del credito di imposta R&S&I per valutare costi e tempi, e soprattutto opportunità, per la predisposizione della suddetta perizia identificando il tecnico da incaricare.

Tale questione diventa particolarmente importante per le annualità che vanno dal 2015 al 2019 compresi, in quanto, qualora dall'incarico attribuito, emergessero problematiche sostanziali per tali periodi di imposta, andrebbe seriamente e serenamente valutata l'adesione alla sanatoria ex art. 5, commi da 7 a 12 dl 146/2021, senza sanzioni ed interessi (ma con la sola restituzione dei crediti a suo tempo compensati). Si ricorda infatti che l'adesione a tale sanatoria scade il 31 ottobre 2024 con riversamento che scade il 16 dicembre 2024 in unica soluzione ovvero per il versamento della prima di tre rate annuali di cui le ultime due gravate di interessi al saggio legale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Allegati:

-Linee guida e fac simili certificazioni